



Camera di Commercio
Ravenna

Bando a sostegno della creazione di nuove imprese in provincia di Ravenna – Anno 2021

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Gli effetti prodotti dalla crisi economica causata dalla pandemia hanno duramente colpito il tessuto produttivo prevalentemente caratterizzato da micro e piccole imprese, determinando spesso situazioni di crisi, a volte irreversibili. In questo contesto appare particolarmente importante, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, sostenere la creazione di nuove imprese, anche attraverso il fenomeno dei Workers buyout (WBO), cioè l'acquisizione di un'impresa, o parte di essa, da parte dei dipendenti con la conseguente costituzione di una cooperativa.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1 Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 200.000;
- 2 I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00 mentre l'entità massima dell'agevolazione non potrà superare il 50% delle spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 2.000,00;
- 3 Alle imprese **giovani o femminili**¹ verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis;
- 4 I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 5 La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le nuove imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1 **Requisiti per essere qualificate imprese femminili:**

- imprese individuali con titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Requisiti per essere qualificate imprese giovani:

- imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni ;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni ;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da soggetti con età inferiore a 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.
- Il requisito dell'età deve essere posseduto il giorno di presentazione della domanda.

- siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
- abbiano sede e/o unità locale in provincia di Ravenna, e siano iscritte al Registro delle Imprese **a partire dal 1 gennaio 2021** (sono escluse le unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente con quanto desumibili da visura camerale);
- siano attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
- abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
- non siano subentrate ad aziende già esistenti o che abbiano rilevato rami d'azienda di imprese esistenti (anche a seguito di scissione).

ARTICOLO 4 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 5 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

1. con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;

² Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

2. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili e quindi finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le spese connesse alla creazione di una nuova impresa realizzate nella sede/unità locale localizzata sul territorio della provincia di Ravenna, sostenute a partire dal 1 gennaio 2021. In particolare, sono finanziabili le seguenti spese:

- a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio/consulente;
- b) canoni di locazione dell'immobile limitatamente a soli tre mesi, purché successivi alla data di iscrizione al Registro Imprese;
- c) acquisto o leasing di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware/arredi; le spese devono riguardare esclusivamente beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'attività svolta;
- d) acquisto o leasing di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa;
- e) spese per la realizzazione del sito internet; il costo di tale voce è ammissibile nel limite massimo del 30% del costo complessivo del progetto;
- f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze;
- g) consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, digitale, gestione del personale, economico-finanziaria e contrattualistica.

Non potranno essere ammesse (ELENCO NON ESAUSTIVO):

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- spese relative all'acquisto dei beni usati o di immediato consumo;
- spese telefoniche per smartphone, cellulari o per canoni di abbonamento;
- spese per l'avviamento e l'acquisto di licenze per lo svolgimento dell'attività;
- spese regolate attraverso la cessione di beni o la compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- spese dell'intermediario che cura l'invio della domanda di contributo.
- spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a 100 euro;
- acquisto di beni immobili;
- spese per la formazione del personale;
- costi per assicurazione;
- spese di rappresentanza;
- spese di noleggio;
- acquisto e noleggio di autoveicoli;
- attrezzatura di consumo;
- canoni di manutenzione, assistenza ed abbonamenti vari;
- garanzie e relative estensioni;
- spese di trasporto

ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 06/12/2021 e fino alle ore 19:00 del 31/01/2022**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

- 1 il **modello BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (per tutte le azioni);
- 2 i **seguenti allegati firmati digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa:
 - o modello di domanda;
 - o ALLEGATO A - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ra.camcom.it, alla sezione contributi) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi acquistati, alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e il riferimento al pagamento, con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e di quietanza in essi richiamati;
 - o ALLEGATO B – relazione sugli interventi realizzati;

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bonifico dai quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Sul sito internet camerale www.ra.camcom.gov.it, alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La graduatoria delle domande per l'assegnazione dei contributi sarà stilata in ordine all'ammontare maggiore complessivo delle spese ammissibili regolarmente documentate, quietanzate e sostenute

Allegato 2) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

per l'avvio dell'impresa. Solo in caso di parità d'importo delle spese, per l'assegnazione del posto in graduatoria, si ricorrerà all'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, da parte del competente ufficio camerale, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate all'art. 2 presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda del contributo.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) mantenere la sede e/o unità operativa, oggetto dell'intervento realizzato con il sostegno della Camera di Commercio, in provincia di Ravenna e a non cedere l'attività per almeno 3 anni.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare, ai sensi del DPR 445/2000, si effettuerà, per verificare l'ammissibilità a contributo delle spese presentate un controllo documentale su un campione pari al 20% delle imprese richiedenti, mediante estrazione casuale. Alle imprese estratte sarà richiesta la presentazione delle fatture e delle quietanze di pagamento in originale.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione delle somme versate, e invio della documentazione alla competente Procura della Repubblica per la verifica e accertamento delle eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 11 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 10 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile amministrativo è il Segretario generale della Camera di Commercio di Ravenna.

ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

ARTICOLO 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta *protocollo@ra.legalmail.camcom.it* con idonea comunicazione con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: *www.garanteprivacy.it*.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email *camera.ravenna@ra.camcom.it* pec *protocollo@ra.legalmail.camcom.it*, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: *dpo@ra.camcom.it* (pec. *dpo@ra.legalmail.camcom.it*).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Orientamento al lavoro creazione d'impresa ed incentivi

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481479-438-489

E-mail: bandiripartenza@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it